



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA

Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 589\2024 R.G.A.C. promossa da:

Parte_1 in persona del proprio legale rappresentante p.t., corrente in Prato viale Montegrappa 159/ CF e P.I *P.IVA_1* elettivamente domiciliata in Valtriano di Fauglia (PI) via delle Colline 11 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Rizza (*C.F._1*) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

attrice opponente

nei confronti di

Controparte_1 sedente in Pallerone di Aulla (MS), Via G. Rossa Lunigiana Snc, C.F. P.IVA *P.IVA_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domicilia in Aulla (MS), Viale Resistenza n. 52/M presso lo studio dell' Avv. Clara Cinquanta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

convenuta opposta

Oggetto: clausola compromissoria.

Conclusioni: come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 102/2024 emesso in data 19/02/2024 mediante cui il Tribunale di Massa ha ingiunto a *Parte_1* di pagare, senza dilazione, in favore di *Controparte_1* la somma di € 10.429,00, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, e spese di procedura, quale corrispettivo per le prestazioni eseguite nell'ambito del contratto di subappalto intercorso tra le parti, avente ad oggetto la realizzazione di alcune opere impiantistiche presso un immobile sito in Marina di Pietrasanta (LU) via Corridoni 41.
2. In particolare, nel proporre opposizione *Parte_1* ha eccepito in via preliminare l'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 21 del contratto sottoscritto tra le parti in data 11.3.2022.
3. A tale eccezione ha aderito, nel corso del presente procedimento, anche [...] *Controparte_1* sebbene al momento della precisazione delle conclusioni le posizioni delle parti siano rimaste discordanti per ciò che attiene il riparto delle spese di lite.
4. Tanto premesso, l'opposizione proposta da *Parte_1* merita di essere accolta, essendo fondata l'eccezione preliminare in tema di clausola compromissoria di arbitrato.
5. Giova rilevare che per pacifica giurisprudenza se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio (e ciò in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio) tuttavia, quando sia proposta opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nella convenzione arbitrale e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito che deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti



davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 25939/2021, n. 5265/2011, n. 365/1983 e n. 1852/1976).

6. Ciò posto, la clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto stipulato tra le due società prevede quanto segue: *“qualsiasi controversia avente per oggetto il presente contratto che non sia possibile risolvere in via amichevole verrà sottoposta ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri”* (v. art. 21 del contratto di subappalto, oggetto di specifica sottoscrizione) di talché considerato che è pacifico tra le parti che la controversia per cui è causa abbia ad oggetto il pagamento dei crediti di cui alle fatture relative alle prestazioni realizzate in esecuzione del contratto di subappalto, deve concludersi per l'operatività della menzionata clausola compromissoria.

7. L'accoglimento della eccezione proposta in via preliminare e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto precludono lo scrutinio in ordine ad ogni altra ulteriore questione oggetto di causa.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, e della limitata attività processuale svolta, si quantificano in € 2.540,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge. Non vi sono i presupposti per la compensazione ex art. 92 c.p.c. dal momento che, a fronte dell'accoglimento dell'opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo opposto, non è data ravvisarsi alcuna soccombenza reciproca. Non si ravvisa, inoltre, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, mancando, nondimeno, gravi ed eccezionali ragioni, rilevanti nell'ottica della compensazione, e desumibili dalla peculiarità del caso concreto.

P.Q.M.



Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 589\2024 di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1) accoglie l'opposizione proposta da *Parte_1* e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 102/2024 emesso dal Tribunale di Massa in data 19/02/2024, dichiarando l'incompetenza del Tribunale di Massa a conoscere del merito della lite, essendo la controversia - in forza di clausola compromissoria di cui all'art. 21 del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 11.3.2022 - devoluta alla cognizione del collegio arbitrale, dinanzi al quale le parti devono essere rimesse;
- 2) condanna *Controparte_1* a corrispondere a *Parte_1* le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive.

Così deciso in Massa, in data 1.7.2025

Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino